



DISCIPLINARE

**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI DEL
PARCO NATURALE REGIONALE FIUME OFANTO**

Art. 1 - Oggetto

Il presente disciplinare di carattere sperimentale, ha una durata di anni 3 (tre) dalla sua approvazione nelle more dell'approvazione di un Regolamento in materia. Il presente disciplinare in attuazione della Legge 12.8.1990 n. 241 (art. 12) e secondo i principi statuari disciplina le procedure, i criteri e le modalità cui si attiene l'Ente di Gestione del Parco ai fini della concessione di contributi, premi, borse di studio e patrocini a Enti pubblici e privati e a persone singole e/o associate in cooperative, associazioni e gruppi culturali e di promozione e per iniziative e attività di carattere culturale, scientifica, promozionale, divulgativa, sportiva e di servizio compatibili con le finalità istitutive del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto.

La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude la possibilità di iniziative di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per l'Ente, previa apposita deliberazione del Presidente del Parco.

Art. 2 - Finalità

Gli interventi regolati dal presente disciplinare, devono essere informati ai principi della promozione ambientale, dello sviluppo economico sostenibile e turistico, della salvaguardia, del presidio e valorizzazione del territorio del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto.

Il Parco può disporre, con le modalità previste dai successivi articoli la concessione di contributi o altre utilità economiche, qualora ritenga significativo l'autonomo attivarsi di soggetti terzi con particolare riferimento ai seguenti settori:

- **SETTORE AMBIENTALE E CULTURALE:** sostegno di attività volte alla tutela, riqualificazione, presidio, sorveglianza e valorizzazione del territorio e dell'ambiente naturale e, del patrimonio storico archeologico, culturale, paesaggistico e naturalistico, con particolare riguardo a quelle finalizzate alla conoscenza e alla fruizione a fini didattici, culturali, scientifici dei beni ambientali e culturali del Parco.
- **SETTORE LUDICO-SPORTIVO-RICREATIVO:** iniziative per il rilancio dello sviluppo turistico ed escursionistico nell'area del Parco e per una fruizione del tempo libero improntata ad un equilibrato rapporto con l'ambiente nonché attività sportive strettamente compatibili con la natura.

Art. 3 - Natura, tipologia e beneficiari dei contributi e delle altre utilità economiche

Per contributi o altre utilità economiche si intendono le erogazioni di denaro e le altre misure illustrate appresso, aventi un diretto valore economico, elargite a soggetti senza scopo di lucro che non assumono alcun obbligo di controprestazione.

Le provvidenze oggetto del presente disciplinare si articolano in:

SEZIONE 1) CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI: si tratta di provvidenze, aventi carattere occasionale, per finanziare interventi, attività o iniziative per le quali l'Ente Parco si assume solo una parte dell'onere complessivo, non superiore al **75 per cento** del costo totale e dirette alla promozione culturale, ambientale, sociale, economica e civile del territorio del Parco, in favore di persone singole ed associazioni, cooperative, gruppi culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, di volontariato e di

impegno sociale, fondazioni private ecc., che svolgano attività senza fini di lucro, con priorità relativa per quei soggetti che abbiano residenza o sede nei Comuni ricompresi nel territorio del Parco;

SEZIONE 2) CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI: si tratta di provvidenze, aventi carattere occasionale, per finanziare interventi, attività o iniziative per le quali l'Ente Parco si assume solo una parte dell'onere complessivo, non superiore al **50 per cento** del costo totale e dirette alla promozione culturale, ambientale, sociale, economica e civile del territorio del Parco, in favore di enti pubblici o ad essi assimilati, ricompresi nel territorio dei Comuni del Parco;

SEZIONE 3) BORSE DI STUDIO E PREMI: si tratta dell'attribuzione di premi e borse di studio a giovani meritevoli che abbiano intrapreso percorsi di studio in materie attinenti le finalità istitutive del Parco, con particolare riguardo alle tematiche legate alla protezione della natura e dell'ambiente, all'uso culturale, turistico e ricreativo del territorio della Valle, alla tutela del patrimonio storico, allo sviluppo delle attività agricole sostenibili e delle altre attività tradizionali idonee a favorire la crescita economica, sociale e culturale della comunità del fiume in forme compatibili con l'ambiente.

SEZIONE 4) CONVENZIONI CON UNIVERSITÀ E ENTI DI RICERCA: l'Ente di Gestione del Parco, in forza della loro peculiare rilevanza ambientale e culturale, e/o per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Ente, potrà assumere interamente l'onere derivante dalla realizzazione di studi e ricerche condotte da Università ed Enti di Ricerca pubblici e privati sugli aspetti culturali, ambientali, paesaggistici, sociali ed economici del territorio del Parco, sotto forma di Convenzioni.

SEZIONE 5) PATROCINI: si tratta di riconoscimento, da parte dell'Ente Parco, di iniziative di particolare valore scientifico, sociale, culturale, celebrativo, educativo, ambientale, economico e promozionale, alle quali l'Ente partecipa spendendo il proprio nome e/o emblema a titolo gratuito e che dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione: *"con il patrocinio del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto"*;

Art. 4 - Risorse

Le risorse finanziarie destinate alle finalità di cui al presente Disciplinare sono determinate annualmente nella Relazione Previsionale Programmatica, redatta dalla Provincia di Barletta Andria Trani in qualità di Soggetto delegato per la gestione per Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto (per effetto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 998/2013).

Le richieste di contributo verranno soddisfatte in base alla graduatoria di merito fino all'esaurimento dei fondi.

La percentuale massima del contributo concedibile per ciascun progetto ammesso non potrà superare il 75% dei costi ammissibili rendicontati per i soggetti di cui alla SEZIONE 1) e il 50% dei costi ammissibili rendicontati per i soggetti di cui alla SEZIONE 2), fermo restando il limite delle

risorse finanziarie annualmente disponibili. L'importo del contributo massimo per singola iniziativa e attività sarà stabilito all'interno del Bando/Avviso pubblico specifico.

Art. 5 - Esclusioni

Non possono beneficiare di contributi e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui rappresentante legale svolga funzioni di dirigente o di posizione organizzativa nell'Amministrazione o le ha svolte negli ultimi tre anni o che sia componente del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco.

I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di patrocini.

Non è consentita, altresì, l'erogazione di contributi, sotto alcuna forma, che costituiscono sostegno economico nei riguardi di categorie economiche a favore dell'attività lavorativa svolta dalle categorie medesime.

Non sono ammesse ai benefici, di cui all'Art.1 del presente Disciplinare, le istanze presentate dai soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che abbiano commesso reati, definitivamente accertati, contro l'ambiente e la Pubblica Amministrazione ovvero che abbiano pendenze economiche verso l'Ente Parco.

SEZIONE 1) CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI

SEZIONE 2) CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI

Art. 6 – Presentazione delle domande

La richiesta di contributo relativo alle Sezioni 1 e 2, sottoscritta dal legale rappresentante, deve pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Ente di Gestione del Parco entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione, sul sito dell'Ente, di un apposito **Bando o Avviso** di presentazione delle domande.

Le domande potranno essere inviate:

- a mezzo raccomandata: fa fede la data di ricezione all'ufficio protocollo dell'Ente;
- tramite PEC: fa fede la data di arrivo della stessa;

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) lo Statuto e/o il regolamento dei soggetti richiedenti (solo per i soggetti privati);
- b) la relazione illustrativa che illustri le attività e/o i programmi che si intendono realizzare, specificando:
 - il periodo e la durata di svolgimento;
 - il piano finanziario delle entrate e delle uscite previste per la realizzazione dell'iniziativa;
 - l'indicazione del concorso finanziario di altri eventuali soggetti pubblici e/o privati interessati alla realizzazione della iniziativa oggetto di richiesta di provvidenze in base al presente Disciplinare.
- c) codice fiscale e/o partita I.V.A.;
- d) dichiarazione di assoggettabilità o meno del contributo a ritenuta d'acconto (solo per i soggetti privati).

Art. 7 - Criteri per la valutazione delle domande

L'Ente di Gestione nominerà un'apposita Commissione esaminatrice che, in prima istanza, stabilirà i soggetti ammissibili e non ammissibili ai contributi sulla base dello specifico Bando/Avviso.

Prima della valutazione dei progetti presentati, la stessa Commissione definirà i sub-criteri di ponderazione, attraverso una griglia a ranghi di articolazione dei vari punteggi massimi attribuiti ai diversi criteri della seguente tabella:

criteri di ponderazione	punteggi massimi
Sede del richiedente nell'area parco o nelle aree contigue, con priorità per la prima condizione	10
Quota percentuale di concorso finanziario da parte del soggetto proponente ovvero minor quota di cofinanziamento richiesta al Parco	10
Iniziative e attività organizzate da più soggetti in forma associata	5
Più località di svolgimento e in più comuni dell'area parco e contigua	5
Collegamento con iniziative ed attività proprie dell'Ente di Gestione del Parco	5
Protocolli di intesa sottoscritti dal richiedente con il Parco	5
Idoneità a concorrere all'immagine del Parco	5
Livello di interesse dell'iniziativa (internazionale, nazionale regionale, interprovinciale, locale)	5
Obiettivi pluri-target finalizzati alla fruibilità del Parco da parte di un utenza ampliata, con particolare riguardo alle fasce deboli	5
Iniziative di interscambio che prevedano il coinvolgimento di scuole di ogni ordine e grado	5

Al termine dei propri lavori, la stessa Commissione esaminatrice stilerà una graduatoria di merito, da sottoporre all'approvazione dell'Ente di Gestione, quale somma dei punteggi realizzati da ciascun progetto rispetto ai criteri e sub-criteri di ponderazione.

E' facoltà del Soggetto gestore del Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto individuare nella Commissione tecnico consultiva del Parco (come definita dalla D.G.P. n.34 del 16/05/2014), la struttura di valutazione delle candidature. Nelle more della costituzione della stessa, le relative funzioni sono svolte da Commissioni nominate internamente all'Ente per la valutazione dei singoli bandi.

Art. 8 - Atto di concessione del contributo

Il contributo è concesso con determinazione dirigenziale dell'Ente di Gestione sulla base delle risultanze del verbale della Commissione esaminatrice, tenendo conto della quota di cofinanziamento richiesta, che in ogni caso non potrà superare il limite massimo espresso al precedente Art. 4, pena altrimenti la sua non concessione. Stessa verifica della soglia di cofinanziamento è disposta in sede di rendicontazione, con conseguente revoca del contributo nel caso di mancato rispetto di tale limite.

Art. 9 - Rendicontazione

Al fine di procedere all'erogazione del contributo a conclusione dell'iniziativa e/o attività, il beneficiario è tenuto a presentare all'Ente di Gestione del Parco una apposita relazione, debitamente firmata dal beneficiario, che illustri la realizzazione delle attività previste e i risultati ottenuti. Nella

stessa relazione dovranno essere dettagliate l'elenco delle spese sostenute, per lo svolgimento dell'intera manifestazione, accompagnate dai relativi giustificativi di spesa (fatture, scontrini, ecc...).

Art. 10 - Obblighi dei soggetti beneficiari

I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per l'iniziativa/attività per la quale è stato concesso.

Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa/attività, il richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione al Parco che si riserva di riesaminare la domanda e di autorizzare la modifica o variazione.

Durante la realizzazione dell'iniziativa/attività, i soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:

- a) impiegare personale o collaboratori qualificati e idonei anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa/attività, nonché dei partecipanti;
- b) utilizzare come sedi di svolgimento strutture o spazi appropriati e rispondenti ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità;
- c) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità e riduzione degli impatti ambientali dipendenti dal progetto, con particolare riguardo all'organizzare di adeguato conferimento dei rifiuti mediante raccolta differenziata, all'utilizzo di materiali riutilizzabili o riciclabili o compostabili, nonché riduzione di imballaggi, risparmio idrico ed energetico;
- d) agevolare, compatibilmente con i luoghi, la partecipazione di persone diversamente abili.

Il Parco è sollevato da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto di suddetti impegni e resta, in ogni caso, estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

Art. 11 - Interventi straordinari

Per iniziative e/o attività attinenti alle finalità di cui al presente Disciplinare aventi carattere di eccezionalità e particolare rilevanza per la valorizzazione del Parco, il Presidente può, con circostanziata motivazione, prendere in considerazione domande di contributo presentate anche fuori dalla modalità del Bando/Avviso, a condizione che sussistano le necessarie risorse finanziarie.

SEZIONE 3) BORSE DI STUDIO E PREMI

art. 12 - Borse di studio e premi

Possono beneficiare di premi e borse di studio cittadini residenti nei comuni sul cui territorio insiste il Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto, che abbiano condotto studi in materie attinenti le finalità istitutive del Parco, a prescindere dalle condizioni di reddito.

La partecipazione degli studenti al bando oggetto del presente disciplinare non consente, inoltre, di partecipare ad analoghi bandi indetti da altri enti pubblici.

L'Ente di Gestione del Parco, compatibilmente con le disponibilità annuali di bilancio, approva nel rispetto del presente Disciplinare un apposito bando di concorso per l'attribuzione dei benefici.

Il bando è pubblicato sul sito web nonché all'albo della Provincia Barletta Andria Trani per almeno trenta giorni.

Nel caso di studenti minorenni le domande dovranno essere sottoscritte da almeno un genitore. Le domande di ammissione devono essere presentate secondo le modalità ed i tempi espressi nel bando di concorso.

L'esame, la valutazione delle domande e la formazione della graduatoria finale è demandata ad una Commissione composta dal Presidente del Parco o da un suo delegato, dal Direttore del Parco e dal Dirigente della sezione competente alla gestione provvisoria del Parco.

L'importo dei benefici concedibili è determinato da determinazione del Presidente sulla scorta delle risorse stanziare in bilancio, la quale in sede di bando, definisce pure le specifiche tematiche di interesse, i criteri di attribuzione e di riparto dei benefici, nonché le relative modalità di erogazione. Qualora sia autorizzato idoneo stanziamento a bilancio, il Presidente può indire specifico bando per l'attribuzione di assegni/borse di studio per la redazione di tesi di laurea su temi o problematiche che siano di particolare interesse per la comunità del Parco. In questo caso il bando dovrà essere aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri. La valutazione degli elaborati dovrà essere effettuata da una qualificata commissione specificamente nominata in sede di bando.

SEZIONE 4) CONVENZIONI CON UNIVERSITÀ E ENTI DI RICERCA

Art. 13 - Convenzioni con Università e Enti di Ricerca

L'Ente di Gestione del Parco, in forza della peculiare rilevanza ambientale e culturale, e/o per la stretta correlazione con obiettivi e programmi propri, potrà assumere interamente o in parte l'onere derivante dalla realizzazione di studi e ricerche condotte da Università ed Enti di Ricerca pubblici e privati sugli aspetti culturali, ambientali, paesaggistici, sociali ed economici del territorio del Parco, attraverso lo strumento della Convenzione per regolare e definire le modalità attraverso le quali svolgere le seguenti attività:

- Attivazione di Tesi di Laurea, Borse di Studio post-laurea, Borse di Ricerca e Assegni di Ricerca a copertura totale o parziale.
- Attivazione di tirocini rivolti a giovani studiosi presso gli uffici dell'Ente, secondo il *“Regolamento per la disciplina dello svolgimento di tirocini formativi e di orientamento presso la Provincia Barletta Andria Trani (approvato con D.P.P. n.91 del 28.12.2020)”*.
- Organizzazione di convegni ed eventi di studio.
- Istituire Osservatori permanenti.
- Promozione e organizzazione di summer school da attivarsi sul territorio del Parco.
- Favorire la costituzione di Spin Off al fine della valorizzazione di conoscenze, di competenze e di risultati delle attività formative e di ricerca.

SEZIONE 5) PATROCINI

Art. 14 - Patrocinio gratuito

L'Ente di Gestione del Parco può concedere il Patrocinio gratuito ad iniziative di valore ambientale, culturale, scientifico, sociale, sportivo o comunque rilevanti sotto il profilo socio-culturale e ambientale in genere.

Le iniziative per le quali è possibile richiedere il patrocinio gratuito del Parco devono:

- essere senza scopo di lucro;
- essere pubbliche;

La concessione del Patrocinio da parte del Parco non comporta, di per sé, l'attribuzione di benefici finanziari o agevolazioni.

Le iniziative oggetto di Patrocinio dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione "*con il patrocinio del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto*".

La concessione del Patrocinio, autorizza contestualmente l'uso del logo del Parco ed esclusivamente per le finalità indicate nella richiesta di concessione di Patrocinio.

Le richieste di Patrocinio devono essere indirizzate all'Ente Parco e trasmesse a mezzo pec o raccomandata a/r, indicando in modo visibile la dicitura "**Richiesta di Concessione del Patrocinio gratuito**".

L'istanza deve contenere tutti gli elementi utili per consentire all'amministrazione di valutarne l'ammissibilità. In particolare deve riportare:

- La data della manifestazione.
- L'esatta descrizione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria.
- Il programma dettagliato della manifestazione o iniziativa.
- Gli obiettivi e le motivazioni della manifestazione o iniziativa.
- Ogni altra notizia utile.

La concessione del Patrocinio avviene, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, con apposita comunicazione scritta da parte dell'Ufficio preposto, previa verifica di conformità effettuata dall'Ufficio stesso.

L'utilizzo improprio o non corretto del logo del Parco comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione.

La concessione del patrocinio non coinvolge l'Ente di Gestione del Parco in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

Art. 15 – Pubblicizzazione del Disciplinare

L'Ente di Gestione del Parco provvederà a pubblicare il presente Disciplinare sul sito istituzionale della Provincia Barletta Andria Trani e lo trasmetterà alla Regione Puglia - Ufficio Parchi ed alla Comunità del Parco, al fine di facilitare all'utenza pubblica e privata l'accesso diretto. Gli atti relativi alla concessione di contributi e benefici economici saranno altresì pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013, nella sezione "amministrazione trasparente" della Provincia Barletta Andria Trani.

Art. 16 – Responsabilità

Il Parco resta estraneo a qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra i destinatari dei benefici, di cui ai precedenti articoli, e di terzi fornitori di beni o prestatori di servizi, indipendentemente dallo svolgimento delle iniziative per le quali ha accordato i contributi o il patrocinio previsti dal presente disciplinare. Il Parco non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito

all'organizzazione e allo svolgimento delle manifestazioni, iniziative, attività e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari e vantaggi in base al presente Disciplinare. Il concorso finanziario del Parco vincola il soggetto destinatario ad utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato. I soggetti destinatari che ricevono contributi dal Parco sono tenuti a far risultare dagli atti con i quali manifestano al pubblico l'attività e le iniziative che le stesse vengono realizzate con il concorso del Parco. Nessun rapporto di obbligazione verso terzi può essere fatto valere nei confronti del Parco, che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere l'erogazione del contributo e, dopo gli accertamenti che riterrà opportuno promuovere, deliberarne la revoca.

Art. 17 – disposizioni finali

Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione ed ha durata di anni 3 (tre). Il Presidente ne dispone, a mezzo degli Uffici competenti, la pubblicazione e la diffusione, secondo quanto previsto dal precedente art. 15.